



# CITTA' DI MAIDA

## Provincia di CATANZARO

All. "A" alla deliberazione C.C. n. 07 del 31 marzo 2026

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI**

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA.....	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento .....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata .....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione .....	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore .....	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
PARTE II DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI.....	6
Articolo 9 – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento .....	6
Articolo 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	6
Articolo 11 – Importi dovuti .....	6
Articolo 12 – Perfezionamento della definizione.....	7
Articolo 13 – Diniego della definizione .....	8
Articolo 14 – Sospensione del processo.....	8
PARTE III – CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI.....	9
Articolo 15 – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti .....	9
Articolo 16 – Conciliazione agevolata .....	9
PARTE IV -REGOLAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI.....	9
Articolo 17 – Definizione agevolata delle entrate già oggetto di rateizzazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.....	10
Articolo 18 – Perfezionamento della regolarizzazione.....	10
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Articolo 19 – Mancato pagamento e decadenza.....	11
Articolo 20 – Entrata in vigore .....	11

## **PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e delle entrate di natura patrimoniale, relative a obblighi precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, ivi comprese quelle non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di intimazioni di pagamento, nonché quelle oggetto di procedure di accertamento in corso o di contenzioso tributario pendente.

### **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Sono oggetto di definizione agevolata:

- le entrate tributarie e patrimoniali di competenza del Comune, relative a obblighi precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, anche qualora, alla data di adesione, non sia stato notificato alcun avviso di accertamento o altro atto impositivo, purché il termine ordinario di pagamento sia scaduto;

-le entrate per le quali siano già stati notificati avvisi di accertamento, ingiunzioni di pagamento o altri atti della riscossione;

- le entrate oggetto di procedure di accertamento in corso o di contenzioso tributario pendente, secondo quanto disciplinato dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

2. La definizione agevolata comporta il pagamento integrale del tributo o dell'entrata principale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, secondo quanto previsto nel presente regolamento. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. L'Ente, anche per il tramite del soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, può informare i contribuenti potenzialmente interessati della definizione agevolata mediante l'invio di comunicazioni individuali.

6. Il Comune, anche per il tramite del soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.L.gs. n. 446/1997, su istanza del debitore comunica al medesimo, nei successivi giorni novanta dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze che possono costituire oggetto di definizione agevolata. A tal fine, mentre il Comune deve osservare il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente ai fini della presentazione, da parte del contribuente, della relativa istanza tendente all'agevolazione agevolata, il contribuente, a sua volta, ha facoltà di presentare detta istanza anche in un termine inferiore.

### **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al soggetto affidatario del servizio, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 60 giorni successivi dalla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 6, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o il soggetto affidatario mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune, o il soggetto affidatario ex art. 53 d.lgs. 446/1997, entro un termine congruo, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

**b.1)** versamento unico: entro il 30.09.2026;

**b. 2)** ovvero, rateizzazione del debito secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili;

Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune, anche per il tramite del soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, indica l'eventuale diniego, totale o parziale, alla definizione agevolata.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione agevolata prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già effettuato pagamenti parziali delle somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di rateazione concessi dal Comune o dal soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, relativi a ingiunzioni di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di pagamento per i quali è decorso il termine ordinario di pagamento. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già corrisposti a titolo di sanzioni e interessi, ivi compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune e il soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3,

comma 1, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI**

### **Articolo 9 – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto ICI, IMU, TARES, TARI, TASI, Servizio Idrico (*e altre entrate tributarie o patrimoniali*), in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune o al soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, entro la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria (giudice ordinario per il servizio idrico) in cui è parte il Comune impositore, anche per il tramite del soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, così come definito dal precedente comma.

3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

#### **Articolo 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 9 deve essere presentata entro il termine stabilito dalla deliberazione attuativa. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune o dal soggetto affidatario del servizio, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

#### **Articolo 11 – Importi dovuti**

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 9, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data dell'entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento del solo tributo, qualsiasi sia l'esito delle eventuali sentenze di primo o secondo grado non passate in giudicato.

2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro la data di entrata in vigore del presente regolamento;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

### **Articolo 12 – Perfezionamento della definizione**

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 10, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 11, entro il 31/07/2026.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, secondo lo schema previsto dalla legge 160/2019 con rate mensili di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 31/08/2026. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati maggiorati di due punti percentuali dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 10, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 31/08/2026. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 11, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

5. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

6. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

### **Articolo 13 – Diniego della definizione**

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di ricevimento della relativa domanda. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

### **Articolo 14 – Sospensione del processo**

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

## **PARTE III- CONCILIAZIONE AGEVOLATA DEI RICORSI**

### **Articolo 15 – Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore o al soggetto affidatario del servizio iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, entro la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Articolo 16 – Conciliazione agevolata**

1. Le controversie pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte il Comune impositore o il soggetto affidatario del servizio iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997, possono essere definite con l'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. All'accordo conciliativo di cui al comma 1 si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori.

3. Il versamento delle somme dovute è effettuato secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

## **PARTE IV- REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATEALI**

### **Articolo 17 – Definizione agevolata delle entrate già oggetto di rateizzazione alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento**

1. Con riferimento ai tributi comunali e al servizio idrico per i quali, alla data di presentazione dell'istanza, risultino attivi piani di rateazione, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data di pagamento della prima rata, l'ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

#### **Articolo 18 – Perfezionamento della regolarizzazione**

1. La regolarizzazione di cui all'articolo precedente si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31/07/2026, oppure con il versamento rateale secondo lo schema previsto dalla legge 160/2019 con rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il 31/08/2026. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

### **PARTE V- DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 19 – Mancato pagamento e decadenza**

1. La definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il pagamento integrale, nei termini previsti, delle somme dovute ai sensi del presente regolamento.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento, anche di una sola rata, il contribuente decade dalla definizione agevolata e i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

3. In caso di decadenza, il Comune, anche per il tramite del soggetto affidatario iscritto all'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, procede alla riscossione coattiva delle somme dovute, tenendo conto dei pagamenti effettuati, senza applicazione dei benefici della definizione agevolata.

#### **Articolo 20 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune, dalla quale decorrono i termini per l'adesione alle definizioni agevolate disciplinate dal medesimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

